



COMUNE DI NOCETO

Tel. 0521 – 622 111 Fax 0521 622 100
PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

ALLEGATO A)

**REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE
LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO**

Approvato dal Consiglio comunale
con deliberazione n. 63 del 21.12.2017

INDICE

Art. 1	Ambito di applicazione
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Obiettivi
Art. 4	Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate
Art. 5	Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco
Art. 6	Procedure per il monitoraggio degli apparecchi da gioco
Art. 7	Orari di esercizio delle attività
Art. 8	Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela
Art. 9	Ulteriori misure di contenimento del fenomeno
Art.10	Sanzioni

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e s.m.i.), nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.
2. Sono oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, così come indicato all'art. 1 comma 2 e all'art. 6 comma 3-ter della L.R. n. 5/2013 nonché l'installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e comunque tutte le tipologie di gioco lecito ricomprese nell'ambito di applicazione della L.R. n. 5/2013 e s.m.i.
3. Non sono oggetto del presente Regolamento:
 - i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio, quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società, lotterie a premio, nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro.
 - il tradizionale gioco della tombola, all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente.
 - i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione.
 - gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad € 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.
4. Non sono, altresì, oggetto del presente Regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche ed integrazioni;
 - Regolamento di Esecuzione del TULPS: il Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l'esecuzione del TULPS;
 - AAMS: l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
 - Giochi leciti: quelli la cui installazione e offerta é consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente;

- Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro: gli apparecchi ed i congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS;
 - AWP (Slot e New Slot): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a", del TULPS;
 - Video Lottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b", del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 s.m.i. che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa, richiedono il rilascio di licenza del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
 - Ticket redemption: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c bis" del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
 - GAP: Gioco d'azzardo patologico;
 - Spazi per il gioco con vincita in denaro: i luoghi pubblici o aperti al pubblico e i circoli privati in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi idonei per il gioco lecito;
 - Negozio di gioco: il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006;
 - Punto di gioco ("corner"): il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
- Centri di scommesse:
- Agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli: quelle di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169;
 - Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato "Bingo": quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

Art. 3 Obiettivi

1. L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità, lo stato di salute psicoemotiva individuale; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco sui consumatori.
2. L'Amministrazione comunale, a tutela della salute pubblica, del benessere individuale e della comunità del proprio territorio, intende disincentivare il "gioco d'azzardo" e prevenirne la dipendenza patologica anche attraverso iniziative di educazione e di informazione nonché di interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio.

3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si riferiscono, in particolare, ai seguenti principi:
- a) tutela dei minori;
 - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
 - c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto-segregazione dalla vita di relazione e affettiva;
 - d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
 - e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.

Art. 4

Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate

1. L'apertura di nuove sale slot è vincolata al rispetto delle specifiche norme contenute negli strumenti urbanistici Comunali ed in particolare nel RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio), con particolare riferimento alle prescrizioni relative alla disponibilità di adeguati spazi di parcheggio pubblico e pertinenziale.
2. Gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono quelli previsti dall'articolo 110, comma 6, del TULPS che possono essere installati negli esercizi autorizzati ai sensi di legge.

Art. 5

Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

1. E' vietato l'esercizio delle sale da gioco e sale scommesse, nonché l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, in locali che si trovino a una **distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite di 500 metri**; tale distanza dovrà essere calcolata secondo il criterio del percorso pedonale più breve.
2. La misurazione della distanza è riportata sulla mappa dei luoghi sensibili approvata dal Comune di Noceto, tenendo conto dell'asse geometrico dei segmenti che formano il tracciato del **percorso pedonale** più breve che congiunge l'ingresso principale o gli ingressi principali dell'unità immobiliare contenente gli apparecchi e l'ingresso o gli ingressi principali al luogo sensibile. La distanza riportata sulla mappatura è da considerarsi indicativa e potrà pertanto essere verificata in loco nei casi incerti.
3. Ai fini di cui al comma 2 si osservano i seguenti criteri:
 - si considera principale ogni ingresso destinato al pubblico, mentre non rilevano gli ingressi utilizzati solo dal personale della struttura (cd. ingressi di servizio);
 - relativamente alle aree verdi attrezzate per giochi collettivi e simili (es: campi da gioco diversi dagli impianti sportivi) non cintate e comunque ove non esistano uno o più punti di

accesso definiti, l'individuazione del punto o dei punti di accesso da cui calcolare le distanze pedonali avverrà avendo riguardo all'area destinata all'attività rispetto al percorso pedonale che conduce all'area stessa;

A tal fine la mappa dei luoghi sensibili individua i punti di accesso principale rispetto ai quali effettuare la misurazione, fermo quanto riportato nell'ultimo periodo del comma 2 anche con riferimento ai punti di accesso.

4. La mappatura può altresì comprendere immobili aventi destinazione d'uso di progetto tali da connotarli quali luoghi sensibili ai sensi della normativa regionale e del presente regolamento, ma non aventi un effettivo utilizzo in tal senso. Per tali luoghi sensibili, l'efficacia ai fini dell'insediabilità, apertura o mantenimento delle sale per giochi d'azzardo e delle altre tipologie di locali cui il presente regolamento si applica avrà tuttavia efficacia solo a seguito dell'effettivo utilizzo per lo svolgimento dell'attività atta a qualificare tali locali quali luoghi sensibili.
5. Il divieto previsto dall'art. 6, comma 2 bis, della L. R. n. 5 /2013 s.m.i. si applica sia alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse, sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio. Esso si applica altresì alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS.
6. Per "nuova installazione" si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono equiparati alla nuova installazione degli apparecchi ai sensi dell'art. 6, comma 2 ter, della L.R. n. 5/2013 s.m.i.:
 - a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
 - b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
 - c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività entro il limite massimo di 500 metri dai luoghi sensibili di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.
7. Non possono essere installati apparecchi da gioco nelle pertinenze delle attività che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri.
8. Non possono essere installati apparecchi da gioco nei pubblici esercizi, esercizi commerciali ed attività temporanee, che si trovino ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, attivate nell'ambito delle manifestazioni pubbliche; analogamente non possono essere attivate sale temporanee dedicate al gioco, che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, nell'ambito di manifestazioni pubbliche.
9. I nuovi esercizi commerciali, pubblici esercizi, ed altre attività all'interno dei quali possono essere installati apparecchi per il gioco dovranno produrre al Comune a corredo delle pratiche amministrative di apertura, trasferimento, ampliamento dell'attività una dichiarazione attestante di essere ad una distanza superiore ai 500 metri dai luoghi sensibili nel caso in cui intendano installare apparecchi da gioco. Quanto sopra al fine di consentire agli organi preposti i controlli del caso e l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti anche in relazione al presente Regolamento.

Art. 6

Procedure per il monitoraggio degli apparecchi da gioco

1. L'Amministrazione comunale, al fine di monitorare le concessioni degli apparecchi da gioco e verificarne la scadenza, non rinnovabile dopo tale data ai sensi dell'articolo 6, comma 2 ter della L. R. n. 5/2013 s.m.i., prevede l'apposizione su ciascun apparecchio regolarmente presente all'interno dei singoli esercizi di un contrassegno che riporti il numero identificativo dello stesso, la data del collegamento alle reti telematiche e di scadenza della concessione.
2. Il contrassegno rilasciato e vidimato dall'Amministrazione stessa, deve essere posizionato sull'apparecchio da gioco in modo visibile ed accessibile ad eventuali sopralluoghi e controlli della Polizia Locale e/o di altri soggetti preposti al controllo.

Art. 7

Orari di esercizio delle attività

1. L'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., Testo Unico degli Enti locali.

Art. 8

Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:
 - a. l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
 - b. la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
 - c. l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
 - d. l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, e spagnolo e arabo, in caratteri chiaramente leggibili.
2. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

Art. 9

Ulteriori misure di contenimento del fenomeno

1. L'Amministrazione comunale non procede a nuova locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento.

2. L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno e/o visibili dall'esterno delle attività commerciali di cui al presente Regolamento. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate.

Art. 10 **Sanzioni**

1. L'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento è garantita in via principale dalla Polizia Locale.
2. Nello specifico si prevede la sanzionabilità:
 - a) la violazione dei divieti di cui all'art. 5;
 - b) per la mancata esposizione, manomissione/contraffazione del contrassegno di cui all'art. 6;
 - c) inosservanza dell'ordinanza di cui all'art.7;
 - d) inosservanza degli obblighi e divieti di cui all'art. 8.
3. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla L.R. 28 aprile 1984 n. 21, dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle eventuali deliberazioni della Giunta comunale adottate ai sensi dell'art. 16 comma secondo della legge statale.
4. Nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme del presente regolamento consiste nel pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).
5. La Giunta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16 comma 2 della L. 689/1981, differenziato rispetto all'effettiva gravità dei comportamenti vietati o prescritti.
6. Nel caso di distanza inferiore a 500 mt dai luoghi sensibili degli apparecchi da gioco verrà disposta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per ogni singolo apparecchio, ferma restando la possibilità o il dovere di disporre la confisca amministrativa nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti.